COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.7.2003
COM(2003) 371 definitivo

2002/0132 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla prevenzione del riciclaggio di capitali mediante la cooperazione doganale

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250,
paragrafo 2 del trattato CE)

2002/0132 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla prevenzione del riciclaggio di capitali mediante la cooperazione doganale

1. CONTESTO

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(2002) 328 definitivo 2002/0132(COD), ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato: 25 giugno 2002.

Parere del Parlamento europeo, prima lettura: 15 maggio 2003

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta mira essenzialmente ad integrare la direttiva 91/308/CEE, che stabilisce un sistema di sorveglianza e di informazione a carico degli enti finanziari e degli istituti di credito (esteso in seguito ad altri operatori), relativo alle transazioni finanziarie. La proposta intende controllare i movimenti transfrontalieri di somme di denaro contante. La proposta presenta due orientamenti fondamentali: l'obbligo di dichiarazione per i movimenti di denaro contante di importo pari o superiore a 15.000 € che attraversano le frontiere esterne della Comunità e la trasmissione alle autorità competenti di informazioni relative ad operazioni sospette di riciclaggio.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO

Sui ventitré emendamenti adottati dal Parlamento, che si riassumono in otto emendamenti principali (i restanti emendamenti costituiscono infatti soltanto adattamenti di testo dei menzionati emendamenti), due emendamenti (nn. 13 e 15) sono accettati dalla Commissione nel loro insieme, e tre emendamenti (nn. 2, 11 e 21) sono accettati solo parzialmente.

3.1 Emendamenti accettati dalla Commissione

L'emendamento n. 13 (articolo 2, paragrafo 3, lettera b)) propone che nella definizione di denaro contante, di cui all'articolo 2, punto 3), lettera b), il termine "cheques" sostituisca quello di "travellers'cheques"/assegni postali. La Commissione accetta questa modifica a carattere tecnico, poiché il termine proposto è più generico e preferibile alla distinzione tra vari tipi di cheques.

L'emendamento n. 15 (articolo 3, paragrafo 1, secondo comma) propone di aggiungere una piccola frase, intesa a fare da collegamento tra gli articoli 6 e 1 della

direttiva 91/308, in cui siano ben precisate le autorità competenti cui sono trasmesse le informazioni. La Commissione accetta questo emendamento, poiché l'articolo 1 della direttiva definisce le autorità competenti.

3.2 Emendamenti accettati solo parzialmente dalla Commissione

L'emendamento n. 2 (considerando n. 6) fornisce una base giuridica complementare all'articolo 135, su cui è fondata la proposta, suggerendo che la medesima si basi anche sull'articolo 95 del trattato CE. Tale disposizione del trattato stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. La Commissione accetta che si integri in questo senso la base giuridica. Essa ritiene in effetti che, oltre alla sorveglianza, da parte delle autorità doganali, dei movimenti di denaro contante e dello scambio di informazioni tra le varie autorità doganali degli Stati membri, che entrano nel campo d'applicazione dell'articolo 135, l'instaurazione di misure di controllo uniformi può entrare nel campo d'applicazione dell'articolo 95, contribuendo al funzionamento del mercato interno. Per di più, tale disposizione manterrebbe anche un parallelismo con la direttiva 91/308, fondata sugli articoli 47 e 95.

L'emendamento n. 11 (articolo 4, secondo comma) propone che le autorità competenti possano trattenere un'unica volta le somme di denaro scoperte in possesso dei viaggiatori, prorogando al massimo di un mese la durata della ritenzione . Per tutelare i diritti delle persone che trasportano somme di denaro in contanti, la Commissione può accettare di limitare a titolo temporaneo la proroga della durata di ritenzione.

L'emendamento n. 21 (articolo 7) modifica la denominazione della Gazzetta ufficiale, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Nizza

3.3 Modifica della proposta.

In conclusione, tenuto conto dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come suindicato.